

² Per la disciplina dei reati perseguibili a querela, v. l'art. 5, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

CAPO IV

DEGLI ALTRI ILLECITI, DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI¹

¹ Capo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

2632. Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno¹.

¹ Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 poi, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 111-*quinquies*, R.D. 30 marzo 1942, n. 318, aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato^{1 2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

² Per la disciplina dei reati perseguibili a querela, v. art. 5, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

2634. Infedeltà patrimoniale. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto

con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a delibere atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa^{1 2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

² Per la disciplina dei reati perseguibili a querela, v. l'art. 5, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

2635. Corruzione tra privati. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse^{1 2}.

¹ Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

² Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, comma 76, L. 6 novembre 2012, n. 190.

Per la disciplina dei reati perseguibili a querela, v. l'art. 5, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

2636. Illecita influenza sull'assemblea. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni^{1 2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

² Per la disciplina dei reati perseguibili a querela, v. art. 5, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

2637. Aggiotaggio. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di

gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni^{1 2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e poi così modificato dall'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62.

² Per la disciplina dei reati perseguibili a querela, v. l'art. 5, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi¹.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni¹.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati rego-

lamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58².

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza^{3,4,5}.

¹ Comma così modificato dall'art. 15, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

² Comma aggiunto dall'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

³ Comma aggiunto dall'art. 101, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

⁴ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

⁵ Per la disciplina dei reati perseguibili a querela, v. l'art. 5, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

2639. Estensione delle qualifiche soggettive. Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi^{1,2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

² Per la disciplina dei reati perseguibili a querela, v. l'art. 5, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

2640. Circostanza attenuante. Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena è diminuita^{1,2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

² Per la disciplina dei reati perseguibili a querela, v. l'art. 5, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

2641. Confisca. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale^{1,2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

² Per la disciplina dei reati perseguibili a querela, v. l'art. 5, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

2642. Comunicazione della sentenza di condanna. Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono¹.

¹ Nella sostituzione del Titolo XI da parte dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, il presente articolo non è stato ricompreso.

Sezione II

Del procedimento e dei provvedimenti

374. Pronuncia a sezioni unite. La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell' articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.

Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006. Le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006.

375. Pronuncia in camera di consiglio. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360¹;

2) [...]²;

3) [...]²;

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione³;

5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza⁴.

[...]⁵.

[...]⁵.

[...]⁵.

La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio^{6,7}.

¹ Numero così sostituito dall'art. 47, L. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo previgente disponeva: 1) *dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto.*

² Numero sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 e poi abrogato dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

³ Numero così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006. Le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006.

⁴ Numero, da ultimo, così sostituito dall'art. 47, L. 18 giugno 2009, n. 69.

⁵ Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006. Le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

⁷ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 24 marzo 2001, n. 89.

376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni. Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice¹.

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso [disp. att. 139].

All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

¹ Comma così sostituito dall'art. 47, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197 (tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio)

377. Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente¹. Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima [disp. att. 135].

Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata^{2,3}.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

² Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

³ Articolo così sostituito dall'art. 65, L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

378. Deposito di memorie di parte. Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza [375 comma 2; disp. att. 140].

379. Discussione. All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso [390].

Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese¹.

Non sono ammesse repliche².

¹ L'attuale secondo comma così sostituisce gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del ci-

tato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

² Comma così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

380. Deliberazione della sentenza.

La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio¹.

Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell'articolo 276 [disp. att. 141].

¹ Comma così sostituito dall'art. 4, L. 8 agosto 1977, n. 532.

380-bis. Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta infondatezza del ricorso. Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006, poi sostituito dall'art. 47, L. 18 giugno 2009, n. 69, poi modificato dall'art. 75, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98 (che ha modificato il comma 2; tali ultime disposizioni si applicavano ai giudizi dinanzi

alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 69/2013; infine così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

380-bis.1. Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

380-ter. Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza. Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 (le disposizioni così modificate si applicavano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006) e poi sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

381. Provvedimento sul deposito.

[...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 1, L. 18 ottobre 1977, n. 793.

382. Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza. La Corte, quando decide una questione di giurisdizione [37, 41, 362, 368], statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente [367 comma 2, 386].

Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa [385 comma 2].

Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito [385, 388, 389].

383. Cassazione con rinvio. La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata [360 nn. 3, 4, 5; 392 ss.; disp. att. 125, 126, 129-bis].

Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pro-

nunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo [354, 388, 389, 392 ss.].

Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza¹.

¹ Comma aggiunto dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale nuova disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 83/2012.

384. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito¹. La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.

Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006. Le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006.

385. Provvedimenti sulle spese. La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterle la pronuncia al giudice di rinvio.

[...]¹.

¹ Comma prima aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 (le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006), poi abrogato dall'art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69.

386. Effetti della decisione sulla giurisdizione. La decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda [336].

387. Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile. Il ricorso dichiarato inammissibile [331, 365, 366, 371] o improcedibile [369] non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge [325-327].

388. Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito. Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006. Le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006.

389. Domande conseguenti alla cassazione. Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata [disp. att. 144].

390. Rinuncia. La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza [379], o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter¹.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto [84 comma 2].

L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto [306 comma 2].

¹ Comma così modificato prima dall'art. 75, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98 (tali nuove disposizioni si applicavano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio fosse adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 69/2013), poi dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197 (tali nuove disposizioni si applicano

ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonchè a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio).

391. Pronuncia sulla rinuncia. Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione¹.

Il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese².

Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione³.

La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

¹ Comma così sostituito prima dall'art. 15, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 (le disposizioni così modificate si applicavano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006), poi dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197 (tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonchè a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio).

² Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 (le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006), poi modificato dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197 (tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonchè a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio).

³ Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 (le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006).

391-bis. Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione. Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento¹.

Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma².

Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza³.

Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice³.

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo^{4,5}.